



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

D.R. 6 giugno 2017

Prot. n° 17/003636

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
“SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE”
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del Dipartimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della Salute,” di seguito denominato Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni del vigente ordinamento universitario e in particolare del D.R. 131/2010 (Regolamento Quadro di Funzionamento dei Dipartimenti) e in applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, di seguito nominato Ateneo, nonché del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza di Ateneo e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.
2. Il Dipartimento adotta, su deliberazione del proprio Consiglio, il presente Regolamento allo scopo di promuovere, coordinare e organizzare le proprie attività formative, di ricerca scientifica e di terza missione, nonché di gestire le risorse finanziarie ad esso assegnate dall’Ateneo o acquisite da enti pubblici o privati esterni all’Ateneo.

Articolo 2

Sede, Personale e Assetto Organizzativo

1. Il Dipartimento ha sede nei locali e negli spazi assegnati al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e indicati, insieme alle attrezzature a disposizione del Dipartimento,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

nel Decreto Rettorale di istituzione. Con successivi provvedimenti, potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell’inventario relativo al Dipartimento e conseguentemente nello stato patrimoniale dell’Ateneo.

2. Al Dipartimento afferiscono tutti i professori e i ricercatori incardinati presso l’Ateneo alla data di approvazione e di pubblicazione del presente Regolamento.
3. Su ulteriori richieste di afferenza, il Dipartimento si pronuncia valutando la coerenza della richiesta con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell’Ordinamento Didattico di Ateneo, secondo quanto previsto dal Titolo 3 dello Statuto di Ateneo e quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dello stato giuridico, la libertà e l’autonomia dell’insegnamento e della ricerca scientifica, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi enunciati negli ordinamenti didattici dei corsi di studio verso i quali il Dipartimento ha responsabilità di coordinamento.
5. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico, individuato con apposito provvedimento del Direttore Generale.
6. L’assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore Generale.
7. A supporto amministrativo del Dipartimento opera l’*Area Amministrazione Dipartimentale*, cui è assegnato un Coordinatore e altro personale amministrativo. L’Area gestisce, su indicazioni del Direttore e del Consiglio di Dipartimento, le attività amministrative di propria competenza in accordo e di concerto con altri interlocutori interni di Ateneo (es: Nucleo di Valutazione, Commissione Ricerca) o interlocutori esterni quali MIUR e ANVUR.

Articolo 3

Finalità e Funzioni del Dipartimento

1. L’attività di ricerca e di formazione del Dipartimento ha l’obiettivo di contribuire alle conoscenze e allo sviluppo delle competenze che riguardano il movimento umano, l’esercizio fisico,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

il mantenimento e il miglioramento della salute e, più in generale, della qualità della vita anche attraverso la conoscenza di valori etici e di motivazioni adeguate per promuovere uno stile di vita attivo, nonché le basi giuridico-economiche relative alla corretta gestione delle diverse forme di attività motorie e sportive.

2. Il Dipartimento riconosce nella collaborazione fra discipline diverse un fondamentale valore per il perseguimento della propria missione culturale e scientifica.
3. Coloro che afferiscono al Dipartimento, condividendone liberamente il progetto scientifico-culturale complessivo, si propongono di interagire in studi e ricerche fortemente caratterizzati da integrazione e interdisciplinarietà, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.
4. Il Dipartimento diffonde i risultati delle proprie ricerche scientifiche, contribuisce alla formazione permanente e al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Può prestare, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi.
5. Il Dipartimento opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali e organizzativi ispirati alla cultura e alla assicurazione della qualità, nonché alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
6. Il Dipartimento coordina e garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca decise dai propri organi di governo e programmate in coerenza con le risorse assegnate o acquisite, nonché lo svolgimento di attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.
7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno e con il territorio nazionale e internazionale nelle forme, nei modi e con gli strumenti ritenuti idonei al conseguimento di tale obiettivo.
8. Sono funzioni del Dipartimento:
 - a. proporre al Senato Accademico l'istituzione di nuovi corsi di Laurea;
 - b. programmare, nel rispetto delle autonomie delle strutture didattiche e di ricerca, l'utilizzazione delle risorse umane e dei materiali a disposizione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- c. approvare, con il consenso degli interessati, la programmazione dell’offerta formativa, mirando ad una utilizzazione efficiente dei professori e dei ricercatori e alla corretta erogazione dell’offerta formativa dell’Ateneo;
- d. coordinare le attività dei Laboratori di Ricerca afferenti al Dipartimento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sull’accesso e sul funzionamento dei Laboratori, tenendo conto delle esigenze e delle procedure di assicurazione della qualità previste dall’ANVUR in merito alle attività scientifiche e di ricerca;
- e. verificare le attività di supporto alla didattica e alla ricerca riconducibili al comparto di personale tecnico afferente al Dipartimento, nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti di Ateneo;
- f. approvare la struttura curriculare dei corsi di studio e garantirne il regolare svolgimento e funzionamento;
- g. formulare e presentare al Senato Accademico, sentito il parere dei Consigli di Corso e del Consiglio di Dipartimento, piani pluriennali di sviluppo e proposte per l’attivazione di procedure concorsuali per il reclutamento di personale accademico;
- h. proporre modifiche statutarie e regolamentari;
- i. svolgere tutti i compiti attribuiti al Dipartimento dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 4

Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, che esercita attraverso le determinazioni dei suoi organi di governo, nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell’utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Articolo 5

Sviluppo e Programmazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento, nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo, redige un Piano Triennale di Sviluppo e Programmazione, inteso come lo strumento privilegiato con il quale sottoporre agli organi di governo di Ateneo motivate richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento dei propri obiettivi nei settori della formazione, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
2. Il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano Triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando le risorse assegnate, nonché quelle acquisite direttamente da terzi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 6

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi del Titolo III (Strutture decentrate e attività di ricerca e formazione) dello Statuto di Ateneo, sono organi del dipartimento:
 - a. Il Direttore di Dipartimento
 - b. Il Consiglio di Dipartimento
 - c. La Giunta di Dipartimento
2. La disciplina, le caratteristiche dimensionali e le modalità con cui sono stabiliti la composizione e la nomina di tali organi sono definite nello Statuto di Ateneo.

Articolo 7

Sezioni Dipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto di Ateneo, il Dipartimento ha, al suo interno, le 3 sezioni dipartimentali:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- a. Scienze del Movimento Umano e dello Sport
 - b. Scienze Umane e Sociali
 - c. Scienze della Salute
2. Il Dipartimento, nel rispetto dell'art. 18, comma 5, dello Statuto di Ateneo, può modificare il numero e l'organizzazione delle sezioni dipartimentali presenti al suo interno, previa approvazione da parte del Senato Accademico di Ateneo di apposita richiesta.
 3. Ciascuna sezione dipartimentale è caratterizzata da un progetto scientifico e organizzativo e prevede laboratori e unità di ricerca che, singolarmente, esprimono il lavoro scientifico di un gruppo di docenti afferenti alla sezione e operano, per quanto possibile, nel rispetto del progetto scientifico e organizzativo predisposto e approvato dalla propria sezione.
 4. Ogni sezione dipartimentale prevede un coordinatore, scelto da e tra i professori afferenti alla singola sezione, ed eletto coerentemente con quanto stabilito nello Statuto di Ateneo art.18, comma 5.
 5. Il coordinatore di ogni sezione dipartimentale dura in carica per tre anni ed è rinnovabile. La sua nomina viene ratificata dal Consiglio di Dipartimento.
 6. Ciascuna sezione dipartimentale gestisce, in autonomia, le risorse ad essa destinate nel quadro del budget assegnato al Dipartimento.
 7. Ogni docente afferente al Dipartimento può chiedere di afferire a una sola sezione dipartimentale. La richiesta di afferenza è approvata dal Consiglio di Dipartimento, su parere favorevole della sezione cui il docente chiede l'afferenza.
 8. L'afferenza dei docenti ad una sezione dipartimentale può essere modificata all'inizio di ogni anno accademico.

Articolo 8

Comitato per l'Autorizzazione della Ricerca Dipartimentale

1. Il Dipartimento assume il compito di prevedere l'istituzione e l'attivazione di un Comitato il cui mandato principale è esaminare le caratteristiche di natura etico-scientifica di progetti di ricerca e, nel caso che l'esame sia positivo, autorizzare lo svolgimento dei progetti stessi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

2. La proposta di istituzione e attivazione del Comitato di cui al comma precedente deve essere presentata e approvata in sede di Consiglio di Dipartimento.
3. La proposta di cui al comma precedente deve essere corredata da un apposito Regolamento che disciplini le responsabilità e le modalità operative del Comitato di cui al presente articolo.

TITOLO III

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 9

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è un professore afferente al Dipartimento eletto dai professori e dai ricercatori incaricati nell'Ateneo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Direttore ha le seguenti funzioni e responsabilità:
 - a. esercita e garantisce funzioni di indirizzo, di iniziativa, di vigilanza e di coordinamento delle attività formative, scientifiche e di terza missione programmate e realizzate dal Dipartimento, perseguendo obiettivi di qualità e di miglioramento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, con esclusione delle elezioni del Consiglio degli Studenti, che sono indette dal Rettore in osservanza dell'art. 58 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - d. predispose per la discussione e l'approvazione, nel contesto di una analisi collegiale dei fabbisogni e della situazione finanziaria del Dipartimento, il Piano triennale di programmazione e sviluppo di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e. convoca, ove sia utile per urgenza o necessità, la Giunta di Dipartimento per procedere con atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, portando a ratifica le eventuali delibere di Giunta nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- f. monitora e verifica il raggiungimento di obiettivi di qualità nel lavoro assegnato al personale tecnico che opera a supporto delle attività formative e di ricerca del Dipartimento e ne informa il Direttore Generale;
 - g. propone al Rettore, tra i professori di ruolo a tempo pieno e afferenti al Dipartimento, un Vice-Direttore che lo sostituisce nelle sue funzioni in casi di impedimento o di assenza;
 - h. propone, ove lo ritenga necessario, specifici incarichi a professori o ricercatori afferenti al Dipartimento, chiedendo parere al Consiglio di Dipartimento.
3. Per gli adempimenti di carattere gestionale è coadiuvato dal coordinatore dell'Area Dipartimentale, dal responsabile della segreteria del Dipartimento e dal personale dell'Area Dipartimentale, che assicurano supporto generale, corretta applicazione delle procedure ed efficace collegamento con l'amministrazione centrale, anche partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto.
4. Per le riunioni del Consiglio e della Giunta, il Responsabile della Segreteria del Dipartimento svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.
5. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. predispone e monitora l'efficacia delle attività di rendicontazione e di autovalutazione previste dalle norme vigenti in materia di “Assicurazione interna della Qualità” e di accreditamento da parte dell'ANVUR;
 - c. persegue una corretta e efficiente ripartizione dei compiti didattici fra i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito nelle linee di indirizzo di Ateneo in merito alla programmazione delle attività formative, vigilando sull'effettivo assolvimento di tali compiti;
 - d. persegue un corretto e efficiente utilizzo delle attrezzature e degli strumenti del Dipartimento, per la realizzazione delle attività di ricerca programmate e coerenti con il lavoro scientifico dei professori, dei ricercatori, dei dottorandi, o degli assegnisti di ricerca collocati presso i singoli laboratori o unità di ricerca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- e. promuove accordi con soggetti pubblici e privati per il perseguimento efficace degli obiettivi principali del Dipartimento.
6. In caso di cessazione anticipata del proprio mandato o di prolungata assenza, le funzioni e le responsabilità di cui al presente articolo sono svolte pro-tempore dal Vice-Direttore del Dipartimento.

Articolo 10

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, di seguito denominato Consiglio, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 del Regolamento di Ateneo, si riunisce almeno ogni tre mesi in forma ordinaria, in presenza o in seduta telematica, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio, ove ritenuto necessario e nel rispetto delle norme vigenti, può riunirsi in forma ristretta secondo le diverse fasce di docenza accademica.
3. Il Consiglio è composto da:
 - a. il Direttore di Dipartimento;
 - b. i Professori, i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a e b afferenti al Dipartimento;
 - c. due Rappresentanti dei Tecnici assegnati;
 - d. un Rappresentante degli Studenti.
4. Persone estranee al Consiglio, anche come rappresentanti di categorie, possono partecipare, su invito del Direttore e senza diritto al voto al Consiglio di Dipartimento, per discutere di specifici punti all'ordine del giorno e limitatamente a questi punti.
5. Il Consiglio, nelle diverse forme e modalità con cui è convocato, discute gli argomenti presenti nel proprio ordine del giorno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

6. Il Consiglio:

- a. approva, per quanto di competenza, il Regolamento di Dipartimento e accoglie con apposita delibera osservazioni e/o richieste di integrazioni presentate da altri organi e strutture dell’Ateneo;
- b. approva tutti i documenti previsti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari;
- c. approva il piano triennale di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
- d. approva, per quanto di competenza, la composizione accademica e gli obiettivi scientifici delle sezioni di cui all’art. 7 del presente Regolamento;
- e. esprime parere su convenzioni e attività conto terzi;
- f. definisce le materie ed i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento;
- g. provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi di Dottorato di ricerca;
- h. collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;
- i. esprime, per quanto di competenza, pareri sui Regolamenti generali;
- j. esprime pareri sulla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori di Ateneo;
- k. delibera sulle domande di afferenza di docenti e ricercatori, fatto salvo il diritto di ogni docente e ricercatore incardinato in Ateneo ad afferire ad un Dipartimento.
- l. istituisce, ove lo ritenga necessario, commissioni funzionali allo svolgimento di attività proprie del Dipartimento, dotate di rilevanza e significato peculiari.

7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Può inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

8. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato per posta elettronica all’indirizzo istituzionale, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

9. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 11

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. i Coordinatori di Sezione, se presenti;
 - c. un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletti dalle rispettive componenti;
2. La Giunta si riunisce, convocata dal Direttore in via ordinaria, prima del Consiglio e ogni volta che il Direttore o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati altri componenti del Consiglio di Dipartimento e anche persone estranee al Consiglio. La convocazione deve contenere l'ora, il luogo e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. La Giunta collabora con il Direttore per l'istruttoria di pratiche o atti da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari; coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nelle relazioni con le sezioni dipartimentali e nella stesura di relazioni e/o documenti programmatici; può assumere deleghe specifiche da parte del Direttore, di cui deve essere data comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.
4. Alla Giunta si applicano, nelle opportune forme e ove compatibile, le norme previste per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 10 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

TITOLO IV STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 12

Sezioni dipartimentali

1. I docenti afferenti ad una sezione dipartimentale possono riunirsi collegialmente ogni qual volta lo ritengano opportuno o necessario.
2. In aggiunta a quanto desumibile dall'art. 7 del presente Regolamento, i docenti afferenti ad una sezione dipartimentale hanno la responsabilità di:
 - a. discutere, condividere e approvare collegialmente prassi e norme che riguardano la componente accademica, la struttura e l'organizzazione dei laboratori o unità di ricerca di propria competenza, nonché le modalità ed i tempi di programmazione e di rendicontazione delle attività scientifiche riconducibili a ciascun laboratorio o unità di ricerca;
 - b. fornire tutta la documentazione necessaria alle attività di ricerca e di rendicontazione previste dagli organi di governo del Dipartimento o dell'Ateneo e dalle norme vigenti;
 - c. discutere, condividere e approvare collegialmente qualunque documentazione predisposta in materia di programmazione e rendicontazione scientifica riconducibile alle attività di ricerca della propria sezione dipartimentale ovvero dei suoi laboratori o unità di ricerca.
3. Coerentemente a quanto disciplinato nell'articolo 14 del Regolamento Generale di Ateneo e nell'articolo 7 del presente Regolamento, il coordinatore di una sezione dipartimentale ha la responsabilità di:
 - a. rappresentare gli interessi della propria sezione nelle diverse sedi istituzionali;
 - b. sovrintendere e coordinare tutte le attività della sezione;
 - c. verificare il buon funzionamento e il rispetto delle norme vigenti di tutte le attività riconducibili alla propria sezione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- d. riferire annualmente (secondo una scadenza prestabilita) al Direttore di Dipartimento sulle attività svolte dai docenti afferenti alla sezione;
- e. convocare, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, i docenti afferenti alla propria sezione ai fini di soddisfare le attività previste per le sezioni dipartimentali dalle norme vigenti e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo dell'Università del “Foro Italico” e la normativa vigente.